



AVVISO DI NOTIFICA

**In esecuzione dell'ordinanza n. 3680/2019 del 7.06.2019, resa dal TAR del
Lazio- Roma**

(nel ricorso n. 6753/2019)

1. a) **AUTORITA' GIUDIZIARIA:** Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio –Roma -Sez. III *bis*

b) R.G.n.; 6753/2019.

2. a) **RICORRENTE:** Maria Grazia Barone

b) **AMMINISTRAZIONE INTIMATA:** Ministero dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca, Miur - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione,
Commissione Giudicatrice del Corso-Concorso, Sottocommissione Giudicatrice n.32,
Comitato Tecnico-Scientifico.

3. **ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI E SUNTO DEI MOTIVI DI
RICORSO**

a) 1) del decreto del Capo dipartimento del Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico del Miur n.395
del 27.03.2019, di pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del
Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti
scolastici presso le istituzioni scolastiche statali indetto con D.D.G. n.1259 del
23.11.2017;

2) dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del Corso-concorso nazionale, per
titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni
scolastiche statali indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, allegato al decreto sub 1)
impugnato, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente;

3) del giudizio di non ammissione del ricorrente alla prova orale;

4) del verbale relativo alla valutazione delle prove scritte svolte dal ricorrente e della
relativa griglia di valutazione, nella parte in cui viene attribuito un punteggio complessivo
di 55,75 (quesiti risposta aperta: 37,75; lingua inglese: 18);

5) dell'avviso recante “Rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso nazionale,
per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni
scolastiche statali, per i soli candidati della Regione Sardegna” pubblicato in GU n.89 del
09.11.2018, nella parte in cui non ha disposto il rinvio della prova scritta anche per tutte
le altre regioni;



6) del Decreto direttoriale n.1259 del 23.11.2017 nella parte in cui, all'art.8 comma 8, prevede che “A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale” e del corrispondente art.12 comma 2 del DM 3.08.2017 n.138 e laddove non prevedono, in ogni caso, il superamento della prova scritta da parte dei candidati che abbiano conseguito nei cinque quesiti a risposta aperta non espressi in lingua straniera la votazione di almeno 56/80, corrispondente a 70/100.

7) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per il ricorrente, ivi compresi i tutti i verbali della Commissione esaminatrice e della sottocommissione, nonché, ove occorra, e nei limiti di interesse - la nota Miur n.41127 del 18.09.2018 recante le indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata, anche laddove non disciplina le modalità di somministrazione ai concorrenti e svolgimento della “prova scritta computerizzata” e, in ogni caso, nella parte in cui non fornisce istruzioni circa il funzionamento del software attraverso il quale detta prova sarebbe stata somministrata e non indica/chiarisce la necessità, per non perdere le risposte elaborate, di salvare queste ultime, una per una e non prevede un report finale delle risposte salvate;

- dei c.d. Quadri di riferimento della prova scritta, pubblicati sul sito internet istituzionale del MIUR in data 17.10.2018, nonché dei criteri valutazione della prova scritta d'esame, come adottati dalla Commissione giudicatrice del suddetto corso-concorso nazionale e/o dalle rispettive Sottocommissioni, e dei relativi verbali di loro approvazione, di data ed estremi non noti;

- dello sconosciuto provvedimento adottato dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 13, DM. MIUR 3.8.2017, n. 138, con il quale il medesimo Comitato ha redatto i quesiti a risposta aperta somministrati ai candidati nell'ambito della prova scritta del concorso suddetto, anche nella parte in cui ha previsto tra i quesiti a risposta aperta non di lingua la risoluzione di un “caso pratico”;

b) VIZI ATTINENTI ALLA VALUTAZIONE DELL'ELABORATO SCRITTO DEL RICORRENTE

I. Illegittimità dell'attività valutativa operata dalla Commissione concorsuale sotto il profilo del non corretto funzionamento del software che ha regolato lo svolgimento della



prova scritta. Difetto di istruttoria; violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa; illogicità ed arbitrarietà manifeste; Violazione ed erronea applicazione del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 13 novembre 2014 e del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005 e successive modifiche – D.Lgs 26 agosto 2016, n. 179 e D.Lgs 13 dicembre 2017, n. 6217) anche in riferimento alla Circolare n.0041127 del 18.09.2018. Violazione dei principi di trasparenza e chiarezza dell'azione amministrativa. Violazione artt. 3 e 97 Cost..

II. Illegittimità dell'attività valutativa operata dalla Commissione concorsuale sotto il profilo della manifesta insufficienza del tempo medio dedicato alla correzione degli elaborati scritti nel corso della seduta del 25.02.2019: Violazione delle indicazioni rese dalla Commissione giudicatrice nel verbale n.1 del 7.02.2019; difetto di istruttoria; sviamento di potere; violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa; illogicità ed arbitrarietà manifeste; violazione del principio di collegialità e contestualità dell'attività di valutazione delle prove. violazione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost..

III. Illogicità ed erroneità manifeste nell'applicazione dei criteri e degli indicatori, come tratti dai c.d. Quadri di riferimento, in relazione ai voti assegnati alla prova scritta svolta dal ricorrente. Serialità delle singole votazioni attribuite, in contraddizione con la specifica articolazione dei suddetti criteri di valutazione, nonché loro conseguente manifesta illogicità ed erroneità. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Violazione dell'art. 3, legge n. 241/1990. Violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, ex art. 97 Cost. Sviamento di potere.

VIZI GENERALI ATTINENTI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE NAZIONALE E ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE TRACCE.

I. SUL RINVIO DELLA PROVA SCRITTA PER LA SOLA REGIONE SARDEGNA

Violazione ed erronea applicazione dell'art.7 del DPR 09.05.1994 n.487 e dell'art.35 del D.Lvo 30.03.2001 n.165. Violazione dell'art.407 e segg. del D.Lvo 16.04.1994 n.297. Violazione ed erronea applicazione dell'art.8 comma 2 del DDG n.1259 del 23.11.2017 e dell'art.9 del DM 138/2017. Violazione del principio dell'unicità della prova. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione artt. 3 e 97 Cost..

II. NON SIMULTANEITA' DELLA PROVA

Violazione ed erronea applicazione dell'art.7 del DPR 09.05.1994 n.487 e dell'art.35 del D.Lvo 30.03.2001 n.165. Violazione dell'art.407 e segg. del D.Lvo 16.04.1994 n.297. Violazione ed erronea applicazione dell'art.8 comma 13 del DDG n.1259 del 23.11.2017 e dell'art.9 del DM 138/2017. Violazione della nota del Direttore generale per il



personale scolastico n.41127 del 18.09.2018. Violazione del principio della simultaneità della prova e della par condicio dei candidati. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione artt. 3 e 97 cost..

III. DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'UTILIZZO DELLE RACCOLTE DI FONTI NORMATIVE

Violazione ed erronea applicazione del DPR 09.05.1994 n.487 e dell'art.35 del D.Lvo 30.03.2001 n.165. Violazione dell'art.407 e segg. del D.Lvo 16.04.1994 n.297. Violazione ed erronea applicazione dell'art.8 comma 13 del DDG n.1259 del 23.11.2017 e dell'art.9 del DM 138/2017. Eccesso di potere per straripamento di potere e per sviamento. Violazione artt. 3 e 97 Cost..

IV. IL "CASO PRATICO" OGGETTO DELLA PROVA SCRITTA

Violazione ed erronea applicazione del DPR 09.05.1994 n.487 e dell'art.35 del D.Lvo 30.03.2001 n.165. Violazione dell'art.407 e segg. del D.Lvo 16.04.1994 n.297. Violazione ed erronea applicazione dell'art.8 del DDG n.1259 del 23.11.2017 e dell'art.10 del DM 138/2017. Straripamento di potere. Eccesso di potere per sviamento. Violazione artt. 3 e 97 cost..

V. L'INCIDENZA DEI QUESITI DI LINGUA STRANIERA SUL PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELLA PROVA SCRITTA

Violazione ed erronea applicazione del DPR 09.05.1994 n.487 e dell'art.35 del D.Lvo 30.03.2001 n.165. Violazione dell'art.407 e segg. del D.Lvo 16.04.1994 n.297. Eccesso di potere per straripamento e per sviamento. Illogicità dell'azione amministrativa. Violazione artt. 3 e 97 Cost..

VI. I LIMITI DEL SOFTWARE UTILIZZATO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA

Violazione ed erronea applicazione del DPR 09.05.1994 n.487 e dell'art.35 del D.Lvo 30.03.2001 n.165. Violazione dell'art.407 e segg. del D.Lvo 16.04.1994 n.297. Violazione ed erronea applicazione del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 13 novembre 2014 e del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005 e successive modifiche – D.Lgs 26 agosto 2016, n. 179 e D.Lgs 13 dicembre 2017, n. 217) anche in riferimento alla Circolare n.0041127 del 18.09.2018. Violazione dei principi di trasparenza e chiarezza dell'azione amministrativa. Violazione artt. 3 e 97 Cost..

4. CONTROINTERESSATI: Soggetti indicati nell'allegato al DDG. n° 395 del 27.03.2019.



-
5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo
6. La notifica per pubblici proclami è stata autorizzata mediante ordinanza n.3680/2019 del TAR LAZIO –Roma Sezione Terza- Bis.
7. Si allega ricorso principale e ordinanza